

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 478

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 1° agosto 1979

Modifiche all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dopo aver stabilito (nel primo comma) che ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive dello Stato, i quali avessero chiesto entro il 30 giugno 1973 il collocamento a riposo anticipato, erano attribuiti vari benefici tra i quali il conferimento della «qualifica immediatamente superiore a quella posseduta», così dispone nel terzo comma:

« Ai fini dell'applicazione della norma concernente l'esodo volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore (12 dicembre 1972) del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione od equiparate, sono assimilati rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche im-

mediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio, per i direttori di sezione si considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426 ».

Sembra indubbio che fra « gli impiegati che alla data di entrata in vigore del decreto (12 dicembre 1972) rivestivano la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione od equiparate dovevano essere compresi anche gli impiegati che avevano conseguito quelle qualifiche con effetto 12 dicembre 1972 ».

In altri termini, la promozione o l'inquadramento in quelle qualifiche con decorrenza del 12 dicembre 1972 inseriva *de jure* l'impiegato fra quelli che, secondo la citata norma dell'articolo 67 « rivestono le qualifiche medesime alla stessa data del 12 dicembre 1972 » (entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

Quanto sopra trova riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi parere Commissione Speciale 13 giugno 1960, n. 547) secondo cui l'impiegato promosso ha in tutto quel giorno (dal primo all'ultimo istante) lo *status* inerente a quella stessa qualifica.

Lo *status* pertanto si acquista in conformità della norma ed in virtù del corrente atto di promozione, cioè dal momento iniziale di un giorno determinato dall'atto stesso per cui quel giorno deve essere computato per intero nell'anzianità dell'impiegato nella nuova qualifica.

Per quanto sopra, nella sfera di applicazione del terzo comma (prima parte) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, doveva rientrare anche il personale contemplato dall'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'articolo 65 predetto ha previsto la promozione per merito comparativo alla qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento degli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio (si prescindeva da tale anzianità per coloro che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto o esami di idoneità): lo stesso articolo ha stabilito inoltre (terzo comma) che detta promozione fosse « conferita » anche in soprannumero, nel limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione o equiparata esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (cioè 12 dicembre 1972) e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1973 e 1° luglio 1974.

Si è voluto cioè tenere nella dovuta considerazione, in ottemperanza alle precise direttive del legislatore delegato, la posizione dei direttori di sezione che, vigente il precedente ordinamento, avevano

conseguito una posizione di carriera che necessitava di una giusta tutela. Il legislatore ha inteso far retrocedere alla data di entrata in vigore del provvedimento la decorrenza della promozione a direttore di divisione di quei funzionari che per i motivi sopra esposti, erano meritevoli di particolare considerazione, né la decorrenza specifica fissata alla « data di entrata in vigore » del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, poteva avere altro significato se non ai fini dell'articolo 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Tali norme peraltro, forse anche per difetto di precisa formulazione (che avrebbe tradito in tal modo le intenzioni del legislatore) sono state oggetto di difformi interpretazioni fino all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sede che dimostra la difficoltà interpretativa che si è determinata), che ha deciso in senso difforme a quella che al proponente sembra fosse la reale intenzione del Parlamento nel dare le sue direttive nella legge delegante e del Governo nell'attuazione di esse.

La decisione stessa dell'Adunanza plenaria emessa il 1977 è stata poi disattesa dal parere della I Sezione del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1977 che così si è espressa:

« Se il legislatore ha ritenuto di far retroagire alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la decorrenza delle promozioni a direttore di divisione di funzionari che, per le vicende di carriera, riteneva meritevoli di particolare tutela, non si può, in dispregio della lettera e della *ratio* della norma considerare promozioni "successive" alla data di entrata in vigore del decreto delegato. Oltretutto, la concessa retrodatazione ha un qualche vantaggio concreto solo ai fini del beneficio invocato ».

Si è creato così un ovvio stato di disagio se non addirittura una sensazione di manifesta ingiustizia dinanzi a siffatte disposizioni.

Il proponente ritiene tale situazione sanabile con il seguente schema di provvedimento legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dell'esodo volontario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, la qualifica superiore da attribuirsi ai direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, promossi tali dal 12 dicembre 1972, è quella di dirigente superiore, indipendentemente dalla opzione espressa dagli interessati ai sensi del quarto comma dell'articolo 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1979 mediante la riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.